



(ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIOASSISTENZIALI

NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI RAVENNA

Ai sensi della Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1638 del 08/07/2024
“Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie”
(approvato con Determinazione n. 3209 del 18/12/2024)

1. Definizioni

SSA: Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, coincidente con il Distretto sociosanitario di Ravenna

SIC: Soggetto Istituzionalmente Competente, ossia soggetto dotato di personalità giuridica e della possibilità di esercitare funzioni amministrative, al quale compete il rilascio dei provvedimenti di accreditamento. Per il Distretto di Ravenna è il Comune di Ravenna.

OTAP: Organismo Tecnico di Ambito Provinciale

CRA: Casa Residenza per Anziani non autosufficienti

CD: Centro Diurno assistenziale per anziani

CSRR: Centro socioriabilitativo residenziale per disabili

CSRSD: Centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili

SAD: Servizio di assistenza domiciliare

SED: Servizio di assistenza educativa domiciliare

2. Premesse

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Legge Regionale 12.03.2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 38 “Erogazione dei servizi mediante accreditamento”;

Visti inoltre gli articoli 8-quater “Accreditamento istituzionale” e 8-quinquies “Accordi contrattuali” del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e s.m.i, con la quale sono stati definiti i criteri generali e le linee guida dell’accREDITAMENTO in ambito sociosanitario e sociale ed i servizi ai quali si applica;

Dato atto che a norma dell’articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 sono state introdotte le procedure dell’accREDITAMENTO transitorio e dell’accREDITAMENTO provvisorio, al fine di consentire l’avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti ed alle condizioni previste per l’accREDITAMENTO definitivo, con particolare riferimento al possesso dei requisiti professionali, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 20.04.2009 n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” con la quale:
 - sono stati definiti requisiti, criteri, procedure e tempi per l’avvio dell’accREDITAMENTO definitivo di servizi e strutture sociosanitarie;
 - sono state definite le condizioni e le procedure per la concessione dell’accREDITAMENTO transitorio dei servizi e delle strutture che detengano rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti locali, comprese le modalità di adeguamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture al fine di assicurare la responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e il superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona;
 - sono state individuate le tipologie di prestazioni e servizi sociosanitari per la cui erogazione può essere concesso l’accREDITAMENTO, sulla base dell’elenco dei servizi soggetti al regime dell’accREDITAMENTO approvato con la citata DGR n. 772 del 2007;
 - sono state definite le condizioni e le procedure per la concessione dell’accREDITAMENTO provvisorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2009 n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2009 n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accREDITAMENTO transitorio”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 gennaio 2010 n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi semiresidenziali sociosanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2010 n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali sociosanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390, “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della L.R. 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale,10.12.2012, n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari” con la quale:
 - è stata prorogata la durata della validità e le regole dell’accreditamento transitorio (requisiti e sistema di remunerazione) di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014;
 - è stata prevista la medesima scadenza del 31 dicembre 2014 anche per gli accreditamenti provvisori rilasciati o in corso di rilascio nel 2012 e 2013;
 - è stata stabilita al 1° gennaio 2015 la decorrenza dei requisiti validi per l’accreditamento definitivo e del conseguente adeguamento del sistema di remunerazione;
 - è stata stabilita al 31 dicembre 2013 la data entro la quale i soggetti accreditati transitoriamente dovevano assicurare la responsabilità gestionale unitaria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2013 n. 1828 “Seconda modifica della DGR n. 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”” con la quale è stato previsto – tra l’altro - di posporre al 31 maggio 2014 il termine per il raggiungimento della unitarietà gestionale per consentire la coerenza tra le scelte generali del piano di riordino delle gestioni pubbliche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10/03/2014 n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio-sanitari accreditati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 07.07.2014 n. 1018 “Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'Otap (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 novembre 2014 n. 1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio-sanitari accreditati: atti conseguenti” che ha rimandato alla nuova amministrazione regionale conseguente alle elezioni a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale la determinazione del sistema di remunerazione dell’accredimento definitivo per i servizi socio-sanitari, tenuto conto della non disponibilità di dati certi in merito alle risorse che sarebbero state disponibili nel 2015 e negli anni a venire nel bilancio regionale per risorse proprie e per quelle derivanti dal Fondo Sanitario nazionale e dal Fondo nazionale per la non autosufficienza;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15.06.2015 n. 715 “Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”, con la quale è stato disposto il mantenimento del sistema di remunerazione definito per l’accredimento transitorio (citate deliberazioni di Giunta regionale n. 2110 del 2009, n. 219 del 2010, n. 1336 del 2010 e n. 292/2014) sino alla definizione ed implementazione del sistema di remunerazione valido per l’accredimento definitivo e sono state approvate modifiche e semplificazioni agli standard della citata delibera di Giunta regionale n. 514 del 2009 valedoli per l’accredimento definitivo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 273/02016 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2017 n. 664 “Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi socio-sanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564 del 2000 e n. 514 del 2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2017 n. 1047 “Modifica alla DGR n. 514/2009 "Accreditamento socio-sanitario"”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 settembre 2018 n. 1516 “Modifica della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 settembre 2019 n. 1429 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 ottobre 2020 n. 1422 “Adeguamento

provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n.273/2016 e ss.mm.ii.”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2020 n. 1662 “Misure straordinarie per emergenza Covid-19 nei servizi socio-sanitari e indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2022 n. 1625 “Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 recante "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2022 n. 2120 “Accreditamento socio-sanitario – Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023 n. 2242 “Adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari residenziali accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638 “Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie” in cui nell’Allegato 1 venivano definite – tra l’altro – le procedure da osservare per il rilascio dell’accREDITAMENTO sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali che regolamentano i rapporti tra i soggetti pubblici ed il soggetto accreditato, definite secondo quanto previsto dalle norme regionali e nazionali sopra richiamate, prevedendo in particolare un sistema che si sviluppa nella sequenza dei seguenti processi e procedimenti: programmazione e committenza, accreditamento e contrattualizzazione;

Considerato che l’iter da osservare per il rilascio dell’accREDITAMENTO sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1638/2024 si applica alle procedure avviate successivamente alla data di pubblicazione sul BUR avvenuta in data 5 agosto 2024 e che nel territorio del Distretto di Ravenna tutti i provvedimenti di accreditamento sono in scadenza in data 31 dicembre 2024, non più rinnovabili;

Dato atto inoltre che la fase di programmazione consiste:

1. nella definizione dei servizi da accreditare conseguente all’analisi del fabbisogno e si sostanzia in una valutazione quali-quantitativa, basata anche su criteri distributivi, localizzativi e organizzativi, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di salute e assistenza della popolazione di riferimento;
2. nella scelta più opportuna per il territorio di riferimento della modalità di gestione dei

servizi attraverso l'esplicitazione dei servizi che si intendono gestire ed erogare direttamente, attraverso una forma pubblica;

3. nell'individuazione delle strutture di proprietà pubblica che si intende mettere a disposizione per la gestione affidata ad un soggetto privato di un servizio accreditato;

Considerato che il Comitato di Distretto di Ravenna, nell'ambito della programmazione attuativa annuale del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale 2018-2020 in proroga, ha approvato la programmazione del fabbisogno e orientamenti relativi ai servizi sociosanitari nel territorio distrettuale (comprendente i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi), per gli accreditamenti dei servizi sociosanitari a far data dal 01/01/2025 nella seduta del Comitato di Distretto del 30 agosto 2024 e condivisa con le OO.SS. nella seduta del 2 ottobre 2024;

Constatato che la fase di programmazione, propedeutica alla fase di accreditamento, si è conclusa positivamente;

Dato atto che il Comune di Ravenna è il soggetto istituzionalmente competente (SIC) per il rilascio in ambito distrettuale dei provvedimenti di accreditamento dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR 514/2009 e della DGR 1638/2024;

Verificato che la deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638 "Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie" ha disciplinato in modo puntuale le procedure da osservare per il rilascio dell'accREDITAMENTO sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, stabilendo che è responsabilità del soggetto istituzionalmente competente pubblicare un avviso per raccogliere le candidature dei soggetti gestori dei servizi socio sanitari da accreditare;

Dato atto che il provvedimento di accreditamento verrà rilasciato, in riferimento ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma a fronte dell'istruttoria e della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti di servizio effettuata dall'OTAP (organismo tecnico di ambito provinciale);

Precisato che per i servizi già in possesso precedentemente del provvedimento di accreditamento, tale verifica deve essere svolta entro nove mesi dal rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del SIC, mentre per i servizi non accreditati in precedenza, il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato all'esito positivo della verifica stessa da parte di OTAP, così come disciplinato al successivo art. 5.1;

Considerato che il Comune di Ravenna, in qualità di SIC, dopo la fase di accreditamento procederà alla pubblicazione di un Avviso di avvio della procedura di selezione, indicante il numero di posti da contrattualizzare per i servizi residenziali e semiresidenziali ed il numero di ore per i servizi domiciliari oltre ai criteri sulla base dei quali verrà individuato il soggetto gestore privato con cui si procederà alla stipula dei relativi contratti di servizio di durata massima pari all'accREDITAMENTO, mentre per i soggetti gestori pubblici si procederà direttamente alla stipula dell'accordo contrattuale;

Considerato inoltre che il Comune di Ravenna intende, per i servizi svolti all'interno delle strutture di proprietà o in disponibilità pubblica, rilasciare il provvedimento di accreditamento solo a seguito dell'avviso che sarà pubblicato successivamente per la contrattualizzazione;

Per quanto sopra citato, il Comune di Ravenna, in qualità di soggetto istituzionalmente competente per il rilascio in ambito distrettuale dei provvedimenti di accreditamento dei servizi socio-sanitari, attesa la necessità di dare esecuzione alla Programmazione del Comitato di Distretto, approvata in data 30 agosto 2024 e condivisa con le OO.SS in data 2 ottobre 2024,

INDICE

il presente Avviso per la raccolta di domande volte ad ottenere il provvedimento di accreditamento per i seguenti servizi sociosanitari ubicati nel territorio del Distretto:

- servizi a sostegno delle domiciliarità per bisogni assistenziali e per bisogni promozionali educativi di anziani non autosufficienti e disabili;
- centro socioriabilitativo semiresidenziale per disabili;
- centro diurno assistenziale per anziani;
- centro socioriabilitativo residenziale per disabili;
- casa residenza per anziani non autosufficienti.

I requisiti e le procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO e per la stipula dell'accordo contrattuale sono disciplinati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dagli art. 8 quater e 8 quinquies del Dlgs. n. 502/1992.

L'accREDITAMENTO costituisce un percorso a carattere dinamico e temporalmente delimitato, che deve prevedere valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro effettiva necessità in relazione al mutare dei bisogni, della domanda degli interventi sociosanitari e delle scelte assistenziali.

I servizi interessati dall'accREDITAMENTO sono caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi.

Oggetto dell'accREDITAMENTO è il servizio, inteso come modello organizzativo. Il provvedimento di accREDITAMENTO è rilasciato alle strutture autorizzate al funzionamento nonché ai servizi a sostegno della domiciliarità, pubblici e privati, in possesso dei requisiti di accREDITAMENTO, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione distrettuale, così come approvata dal Comitato di Distretto di Ravenna nella seduta del 30 agosto 2024 e condivisa con le OO.SS. In data 2 ottobre 2024.

3. Requisiti di partecipazione

I requisiti di accREDITAMENTO si distinguono in requisiti di servizio generali e specifici (si rinvia all'**Allegato 3** del presente Avviso), requisiti soggettivi obbligatori (di cui al paragrafo 3.1) e requisito della responsabilità gestionale unitaria (di cui al paragrafo 3.2).

Il possesso di tutti i suddetti requisiti deve essere dichiarato nella domanda di accreditamento e pienamente dimostrabile dai soggetti gestori.

Per quanto riguarda i requisiti di servizio generali e specifici, si evidenzia che, secondo quanto disposto dalla DGR 1638 del 08/07/2024, l'adeguamento ai requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15, approvati dalla DGR medesima, decorre dalla definizione del nuovo sistema di remunerazione ad essi correlato, con la gradualità e nei modi che verranno definiti; nelle more dell'applicazione di detti requisiti, il soggetto accreditato è tenuto al rispetto dei requisiti di servizio di cui all'allegato D della DGR 514/2009 e s.m.i. applicabili per il/i servizio/i per il/i quale/i si richiede l'accREDITAMENTO.

Per i soggetti gestori interessati ad erogare i servizi all'interno di immobili di proprietà pubblica, che, alla data di presentazione della domanda non si trovano nella loro disponibilità, è richiesta la dichiarazione esclusivamente del possesso dei requisiti soggettivi e della responsabilità gestionale unitaria. Il possesso dei requisiti di servizio generali e specifici **sarà da dichiarare solo in sede di partecipazione a successivo Avviso, come illustrato al seguente paragrafo 7.**

3.1 Requisiti soggettivi

L'istituto dell'accREDITAMENTO rappresenta, nel suo complesso, un sistema di garanzia per gli assistiti e per la comunità. L'accREDITAMENTO, per l'importanza degli interessi pubblici coinvolti, tutelati dall'art. 32 della Costituzione, è necessariamente rilasciato subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti di onorabilità e moralità del soggetto richiedente l'accREDITAMENTO (requisiti soggettivi), di qualità e idoneità del servizio (requisiti di servizio), al fine di garantire il più elevato grado di tutela dell'interesse pubblico e di certezza dei rapporti giuridici.

I requisiti soggettivi sono riferiti al soggetto gestore del servizio da accREDITARE, **devono essere posseduti in fase di presentazione della domanda di accREDITAMENTO di cui al paragrafo 4 e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.** In assenza di una normativa specifica, si ritiene di poter fare rinvio in via analogica e in quanto applicabili, per quanto riguarda i soggetti privati, ai reati e ai principi indicati negli articoli 94, commi 1, 2, 5 lett. a), b), d), e) ed f), 6 e 7; 95, commi 1, lett. a), b) ed e), 2 e 3; 96, commi 6, 7, 8, 13; 97, 98, comma 3, lett. b), c), e), f) ed h) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

I soggetti interessati dai reati previsti dalle predette norme devono essere riconducibili al soggetto gestore del servizio accREDITATO e si identificano in quelli previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 sopra richiamato.

Per i soggetti privati che, a differenza delle ASP e degli altri soggetti pubblici, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si richiede l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione della corruzione come

previsti dal D.lgs. 231/2001, oppure l'impegno alla sottoscrizione, in fase di stipula degli eventuali accordi contrattuali, di patti di integrità che prevedano regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati con contenuto analogo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il soggetto gestore deve inoltre prestare idonee garanzie, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizze assicurative o altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa in assunzione diretta del rischio, adeguate nei termini e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle finanze 15 dicembre 2023, n. 2322; le stesse polizze o misure analoghe, devono essere rese note mediante pubblicazione sul sito internet della struttura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

3.2. Requisito della responsabilità gestionale unitaria

L'accreditamento deve essere riferito ad un "modello organizzativo" complessivamente e unitariamente prodotto da un unico "soggetto", pubblico o privato, o da più soggetti privati che diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge, in modo che venga garantita una responsabilità gestionale unitaria e complessiva e quindi:

- la responsabilità dell'intero processo assistenziale, che non può essere in nessun modo esternalizzato a soggetti terzi;
- la disponibilità delle risorse umane e la dipendenza funzionale degli operatori;
- l'organizzazione complessiva del servizio e la sua responsabilità generale, ivi compresi i servizi strumentali (es. cucina, lavanderia, pulizie) e di supporto ove previsti (es. trasporto nei servizi diurni) comunque forniti;
- l'integrazione con la rete dei servizi sociali e sanitari, in particolare con le nuove disposizioni organizzative previste dal decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
- l'introito delle somme da finanziamento pubblico;
- l'introito delle somme dagli utenti per le persone incapienti.

Per assicurare la responsabilità gestionale unitaria, il soggetto gestore deve in particolare garantire che le attività assistenziali e di cura (comprehensive dell'assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi semiresidenziali e residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e integrato, assicurandone la esclusiva e completa responsabilità e garantendo altresì che l'organizzazione e l'erogazione dei servizi alberghieri e di supporto e strumentali, in qualsiasi forma prodotti nelle consuete forme previste dalla legge, siano integrate con le attività assistenziali e di cura e perseguano l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente.

La responsabilità gestionale unitaria è assicurata attraverso:

- rapporti di lavoro di dipendenza instaurati direttamente con il soggetto gestore del servizio accreditato;
- il ricorso non prevalente, e connesso a particolari situazioni contingenti, a rapporti riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato, che assicurino la dipendenza funzionale degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale e l'organizzazione complessiva del servizio.

Per quanto riguarda l'assistenza infermieristica e riabilitativa, ferma restando la responsabilità gestionale unitaria del soggetto gestore, è possibile ricorrere anche all'impiego di personale dipendente delle Aziende sanitarie presso le strutture accreditate, sulla base di quanto concordato tra Comitato di Distretto, Direttore di Distretto e Direttore delle attività sociosanitarie dell'Azienda USL, in relazione al contesto.

Il soggetto gestore deve mettere in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare la continuità dei rapporti di lavoro in particolare del personale dedicato all'assistenza.

Nell'ipotesi in cui più soggetti privati diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge (es. Consorzi e Raggruppamenti temporanei di imprese - RTI) capaci di assumere una responsabilità gestionale unitaria e di costituire un unico referente per i soggetti pubblici contraenti, alla disponibilità delle risorse umane ed alla dipendenza giuridico/funzionale degli operatori richieste al soggetto gestore unico, potranno adempiere gli associati, dei cui adempimenti in proposito sarà responsabile il soggetto aggregato che non necessariamente deve disporre di personale proprio.

L'accreditamento deve essere riferito ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma.

Nel caso di strutture residenziali di grandi dimensioni che comprendono al proprio interno più unità organizzative, queste devono essere autonome e chiaramente identificabili. Fanno eccezione i locali per servizi di supporto e strumentali (quali ad esempio cucina, lavanderia, etc.), che invece possono essere comuni.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti **pubblici e privati** interessati, in possesso di autorizzazione al funzionamento, laddove prevista, presentano domanda di accreditamento, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gestore, e la inviano al seguente indirizzo pec: serviziosociale.ravennacerviarussi@legalmail.it

entro le ore 12.30 di venerdì 28 febbraio 2025

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso de:

- l'autorizzazione al funzionamento;
- i requisiti generali e specifici relativi al servizio da accreditare: in particolare, come evidenziato al precedente art. 3, il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto al rispetto dei requisiti di servizio di cui all'allegato D della DGR 514/2009 e ss.mm.ii. applicabili per il/i servizio/i per il/i quale/i si richiede l'accreditamento a decorrere dalla data del rilascio dell'accreditamento e per tutta la durata dello stesso, nelle more dell'applicazione dell'adeguamento ai requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 della DGR 1638/2024 e della definizione del nuovo sistema di remunerazione ad essi correlato, che dovrà avvenire nei tempi e nei modi definiti da successivi atti regionali e che il richiedente è tenuto ad accettare, pena la perdita dell'accreditamento;
- i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 3.1;
- la responsabilità gestionale unitaria di cui al paragrafo 3.2;
- la **polizza assicurativa** di cui al paragrafo 3.1, indicando compagnia assicurativa, numero della polizza, decorrenza, scadenza e massimali.

5. Istruttoria e rilascio del provvedimento di accreditamento

Il SIC eseguirà l'istruttoria basandosi sui documenti prodotti dal soggetto gestore in fase di richiesta di accreditamento e, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1, rilascia il provvedimento di accreditamento **entro 90 giorni dalla scadenza del presente avviso.**

La **verifica dell'effettivo possesso dei requisiti** generali e specifici, e della responsabilità gestionale unitaria, da parte dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) di cui al paragrafo 9, è effettuata **entro nove mesi dall'adozione del provvedimento di accreditamento.**

Nel caso di nuovi servizi precedentemente non accreditati, il rilascio dell'accreditamento potrà avvenire solo previa verifica dei requisiti generali e specifici e della responsabilità gestionale unitaria da parte dell'OTAP. Di conseguenza l'Organismo tecnico dovrà effettuare le verifiche nei tempi utili per consentire al SIC il rilascio entro i termini del procedimento indicati. Le verifiche dell'OTAP, per quanto riguarda i parametri di personale, sia in fase di prima richiesta di accreditamento, sia durante il periodo di validità dell'accreditamento, sono effettuate sulla base dei posti assegnati presso le strutture residenziali e semiresidenziali al momento della verifica. L'accreditamento ha una durata di cinque anni e, ad ogni scadenza, il gestore può presentare domanda di rinnovo per ulteriori cinque anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza del provvedimento. Il rinnovo è rilasciato dal SIC a seguito della verifica della coerenza con la programmazione di ambito distrettuale e dello svolgimento dell'istruttoria basandosi sui documenti prodotti dal soggetto gestore in fase di richiesta di rinnovo di accreditamento e, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1, rilascia il provvedimento di rinnovo di accreditamento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di rinnovo. La permanenza del possesso dei requisiti è verificata dall'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) mediante le procedure di monitoraggio della qualità del servizio.

La concessione dell'accreditamento non conferisce automaticamente lo status di erogatore di servizi con oneri a carico del Servizio Pubblico, né costituisce di per sé vincolo per Enti Locali e Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, in mancanza della stipula dell'accordo contrattuale con gli Enti Locali e l'Azienda USL, ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. 502/92.

La contrattualizzazione dei servizi da erogare avverrà sulla base della programmazione di ambito distrettuale, tenendo conto del fabbisogno e delle risorse pubbliche disponibili, nonché delle eventuali esigenze di ridefinizione della rete dei servizi. Il rapporto che si instaura con i gestori delle strutture accreditate, regolato con l'accordo contrattuale è un unicum tipologico ibrido tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa.

In tale complesso sistema pubblico-privato, gli operatori privati accreditati sono soggetti che hanno come scopo il raggiungimento di fini di pubblico interesse e non sono semplici fornitori di servizi operanti in un ambito puramente contrattualistico, pertanto si prevede che questi siano individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, attraverso forme di evidenza pubblica di cui ai paragrafi 5 e 6.

L'accordo contrattuale ha una durata massima coincidente con quella dell'accreditamento e non è rinnovabile, pertanto, alla sua scadenza dovrà essere esperita una nuova procedura comparativa. I soggetti gestori dei servizi accreditati con i quali non viene stipulato un accordo contrattuale, possono rinunciare all'accreditamento. In tal caso sono tenuti a comunicare tale volontà al Soggetto istituzionale competente, che provvederà ad emanare un atto di revoca motivato.

Per i soggetti pubblici, ivi incluse le ASP, dopo l'accreditamento, **non è prevista** la partecipazione ad una procedura di selezione per la stipula di un accordo contrattuale, bensì verrà stipulato un accordo contrattuale, che include, laddove compatibili, i contenuti previsti per gli accordi contrattuali da sottoscrivere con i soggetti accreditati privati.

La durata dell'accreditamento e dei relativi accordi contrattuali di regolamentazione è di **cinque anni**.

6. La procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali

Il Decreto Legislativo n. 502/92 all'articolo 8 quinquies, comma 1-bis prevede che "I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta".

Ai fini della stipula degli accordi contrattuali, il soggetto istituzionale competente, nell'ambito della propria autonomia, predisporrà **successivamente al rilascio del provvedimento di accreditamento**, sulla base della normativa vigente, un nuovo avviso pubblico che indicherà la tipologia del servizio accreditato da contrattualizzare e i criteri sulla base dei quali verrà svolta la selezione, con allegato uno schema di accordo contrattuale, garantendo procedure trasparenti, eque e non discriminatorie.

La scelta del soggetto privato con cui stipulare l'accordo contrattuale viene svolta tra i gestori di servizi accreditati **attraverso criteri oggettivi di selezione, che verranno stabiliti dall'apposito e successivo avviso** e che valorizzino la qualità e le caratteristiche utili, rispetto alla programmazione e alla eventuale valorizzazione dell'investimento pubblico in conto capitale per immobili di proprietà privata.

Tale procedura si applicherà anche nei casi in cui il soggetto privato del servizio accreditato abbia la disponibilità, in forza di contratti di locazione, o altre tipologie di accordo, di una struttura di proprietà pubblica.

7. La procedura per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica

Come previsto nell'ambito della programmazione distrettuale, approvata nella seduta del Comitato di Distretto del 30/08/2024 e nel Programma attuativo annuale – anno 2024 – del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale 2018-2020 per l'erogazione di servizi accreditati da parte di soggetti privati all'interno di strutture di proprietà pubblica, questa si attiverà la medesima procedura di cui al precedente punto 6 che sarà finalizzata, con un successivo avviso per la contrattualizzazione dei posti, sia alla messa a disposizione degli spazi in possesso di relativa autorizzazione al funzionamento, sia al rilascio dell'accreditamento, previa verifica dei requisiti di servizio generali e specifici, e alla conseguente stipula dell'accordo contrattuale, sulla base di quanto previsto dalla programmazione distrettuale.

I soggetti gestori privati possono presentare domanda di accreditamento dichiarando il possesso dei requisiti soggettivi obbligatori (di cui al paragrafo 3.1) e i requisiti di responsabilità gestionale unitaria (di cui al paragrafo 3.2), mentre i requisiti generali e specifici (di cui al precedente paragrafo 3) saranno da possedere e quindi dichiarare in sede di pubblicazione di successivo avviso per il rilascio definitivo dell'accreditamento e contrattualizzazione dei posti.

È possibile, pertanto, avvalersi di tale procedura per il soggetto gestore privato, all'interno delle seguenti strutture/servizi di proprietà dei Comuni afferenti al Distretto gestite da privati:

- Casa residenza per anziani non autosufficienti presso struttura di proprietà del Comune Ravenna "Galla Placidia", sita in via Punta Stilo, 54 - Ravenna;
- Centro diurno assistenziale per anziani non autosufficienti presso struttura di proprietà del Comune di Ravenna "Galla Placidia", sita in via Punta Stilo, 54 - Ravenna;
- Centro diurno assistenziale per anziani non autosufficienti presso struttura di

- proprietà del Comune di Ravenna “**Sergio Ghinassi**”, sita in via della Rimembranza, 10 - Piangipane (RA)
- Centro socioriabilitativo diurno “**Lo Zodiaco/Teodorico**” presso struttura di proprietà del Comune di Ravenna, sita in via Mattei, 26 – Ravenna
 - Centro socioriabilitativo diurno “**Bosco Baronio**” presso struttura di proprietà del Comune di Ravenna, sita in Fiume Abbandonato 162 – Ravenna
 - Centro socioriabilitativo residenziale “**Lo Zodiaco**” presso struttura di proprietà del Comune di Ravenna, sita in via Mattei, 26 – Ravenna
 - Centro socioriabilitativo residenziale “**Bosco Baronio**” presso struttura di proprietà del Comune di Ravenna, sita in Fiume Abbandonato 162 – Ravenna
 - **Centro socioriabilitativo diurno “I Girasoli” presso struttura di proprietà del Comune di Cervia, sita in via le degli Abruzzi 55 – Cervia (RA).**

Di seguito si riportano gli immobili di proprietà di ASP Ravenna Cervia e Russi, qualora ASP non aderisca al presente Avviso pubblico per la gestione diretta degli immobili:

- Centro diurno assistenziale per anziani non autosufficienti presso struttura di proprietà di ASP Ravenna Cervia e Russi “**Garibaldi e Zarabini**” sita in via di Roma 31 – Ravenna
- Casa residenza per anziani non autosufficienti presso struttura di proprietà di ASP Ravenna Cervia e Russi “**Garibaldi e Zarabini**” sita in via di Roma 31 – Ravenna
- Casa residenza per anziani non autosufficienti presso struttura di proprietà di ASP Ravenna Cervia e Russi “**Santa Chiara**” sita in via Guaccimanni 11 - Ravenna

A tal fine si allega al presente avviso uno schema di accordo contrattuale per la regolamentazione dell’uso dell’immobile pubblico, definito dall’Ente proprietario in accordo con il SIC, da stipularsi tra il soggetto individuato ed ente proprietario dell’immobile (allegato 2).

8. L’accordo contrattuale per la regolamentazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati

Si precisa che per l’erogazione dei servizi accreditati da contrattualizzare sarà necessario stipulare un accordo contrattuale di regolamentazione del rapporto di accreditamento tra contraente pubblico e soggetto gestore del servizio accreditato, nel quale sono disciplinati gli obblighi che quest’ultimo assume relativamente a:

- l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l’accettazione di tariffe predeterminate dalla Regione Emilia-Romagna;
- l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. n. 2/2003;

- l'obbligo a far riferimento, in assenza di una specifica normativa, a quanto previsto dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, a pena di risoluzione dell'accordo contrattuale;
- l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e orario di lavoro, il rispetto delle norme comunitarie in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere nei luoghi di lavoro;
- l'impegno nel caso in cui il SIC proceda con la sospensione o revoca dell'accreditamento, a garantire il servizio alle medesime condizioni previste dallo stesso accordo contrattuale, fino al trasferimento degli ospiti in altra struttura accreditata o al subentro di un nuovo gestore, se persistono le condizioni di sicurezza per gli ospiti;
- la clausola di salvaguardia in base alla quale alla scadenza dell'accordo contrattuale, continuano a sussistere gli obblighi delle parti in relazione agli utenti in regime di lungo-assistenza già inseriti che scelgano di rimanere ospiti nella stessa struttura, mantenendo i medesimi livelli assistenziali e la medesima regolazione tariffaria (quota utente e quota a carico del servizio pubblico);
- l'impegno a rispettare quanto previsto dal presente Avviso.

L'accordo contrattuale in particolare indicherà:

- la tipologia di servizio;
- il periodo di riferimento;
- le caratteristiche qualitative e i volumi di attività relativi al periodo di validità dell'accordo contrattuale stesso;
- la regolamentazione delle prestazioni sanitarie (erogazione e remunerazione);
- i reciproci impegni tra Azienda USL e gestore, inerenti accordi e protocolli, assunti al fine di garantire i relativi requisiti generali e specifici;
- le tariffe predeterminate dalla Regione Emilia-Romagna;
- la regolamentazione relativa all'erogazione delle quote FRNA e FSR;
- la contribuzione richiesta all'utente;
- le modalità di integrazione della contribuzione dell'utente da parte dei Comuni, in caso di indigenza;
- le modalità e gli strumenti di monitoraggio, verifica, controllo e promozione della qualità e le procedure per il ripristino delle condizioni di buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti, nel caso di eventuali inadempienze da parte del soggetto gestore del servizio accreditato;
- le cause che comportano la temporanea sospensione o la revoca dell'accreditamento e le relative conseguenze;
- la previsione della risoluzione dell'accordo contrattuale, nel caso di revoca dell'accreditamento;

- la previsione di penali per i casi di inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno;
- le modalità di relazione del soggetto gestore con gli utenti, ai fini della sottoscrizione degli impegni e della riscossione della contribuzione posta a loro carico.

Per quanto riguarda i servizi a sostegno della domiciliarità, l'accordo contrattuale deve altresì prevedere:

- le specifiche dei servizi strumentali e di supporto alla domiciliarità, di cui all'allegato 13 della DGR 1638/2024 (contenuto nell'Allegato 3 del presente Avviso), non compresi nella tariffa di remunerazione del nucleo centrale del servizio accreditato;
- le modalità di realizzazione degli interventi complementari alla domiciliarità, di cui all'allegato 13 della DGR 1638/2024 (contenuto nell'Allegato 3 del presente Avviso);
- l'eventuale modalità di coordinamento e continuità assistenziale con i centri diurni accreditati e altri servizi diurni di comunità, di cui all'allegato 13 della DGR 1638/2024;
- gli eventuali servizi a supporto degli interventi delle reti di prossimità di cui all'allegato 13 della DGR 1638/2024 (contenuto nell'Allegato 3 del presente Avviso);
- il dettaglio dei relativi costi dei servizi/interventi sopracitati, posti a carico dei soggetti pubblici committenti e/o dell'assistito. Per le ipotesi in cui il soggetto gestore privato eserciti la propria attività in immobili di proprietà pubblica, l'accordo contrattuale deve essere accompagnato da un contratto di regolamentazione dell'uso dell'immobile pubblico sottoscritto tra gestore ed ente proprietario dell'immobile, e limitatamente ai casi previsti nel paragrafo 6, dalla valorizzazione per la messa a disposizione dell'immobile come definita dagli atti regionali.

L'accordo contrattuale da stipulare con i soggetti gestori sia pubblici che privati del servizio accreditato è sottoscritto per la controparte pubblica dal Dirigente del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

Come indicato nel paragrafo 4, l'accordo contrattuale ha una durata massima coincidente con la durata dell'accreditamento, con la possibilità di aggiornare alcuni elementi nel corso del periodo di vigenza del contratto stesso (ad esempio le caratteristiche quali/quantitative e i volumi di attività, le tariffe e la contribuzione richiesta all'utente predeterminate dalla Regione).

I contenuti dell'accordo contrattuale sopra descritti sono inseriti, ove compatibili, anche negli accordi contrattuali da stipulare con i soggetti pubblici individuati per la gestione del servizio. L'accordo contrattuale regola i rapporti con l'Azienda USL per le prestazioni sanitarie e per l'erogazione del FRNA/FSR .

In ogni caso di cessazione dell'accordo contrattuale, per qualunque motivo, il soggetto gestore uscente deve sempre attivarsi e collaborare con i soggetti committenti per gestire la continuità assistenziale degli ospiti presenti e il loro diritto ad essere assistiti in regime di accreditamento.

9. L'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale

L'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) svolge il processo di verifica in merito al rispetto dei requisiti valevoli per la concessione dell'accreditamento.

Nello specifico, su mandato del SIC, OTAP svolge le funzioni di:

- istruttoria tecnica di verifica del possesso dei requisiti previsti per la concessione dell'accreditamento;
- istruttoria tecnica di verifica sul mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento.

Le modalità di funzionamento, la composizione, l'individuazione dei componenti e la loro nomina sono disciplinate dall'art. 14 della DGR 1638/2024.

10. Informazioni e chiarimenti

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti, è possibile contattare:

- Dott.ssa Roberta Serri – Responsabile U.O. Coordinamento Pianificazione socio sanitaria e coordinatore tecnico Ufficio di Piano – Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi ai seguenti indirizzi:

- via mail: accoglienzasociale@comune.ra.it
- via pec: serviziosociale.ravennacerviarussi@legalmail.it

specificando in entrambi i casi nell'oggetto "Richiesta di informazioni relative all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento per i servizi sociosanitari e socioassistenziali nel distretto sociosanitario di Ravenna"

11. Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato sui siti Internet istituzionali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi:

www.comune.ra.it

www.comunecervia.it

www.comune.russi.ra.it

e sull'Albo Pretorio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

12. Controversie, foro competente, norme finali

Nel caso di controversie, il foro competente è il Tribunale di Ravenna. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1638 del 08/07/2024 e al Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

13. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", il soggetto richiedente l'accreditamento dichiara di essere informato:

a) che i dati personali forniti verranno trattati da parte dell'U.O. Coordinamento Pianificazione socio sanitaria del Servizio Sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo la normativa vigente in materia e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

b) i dati forniti risultano obbligatori in relazione all'istanza avanzata;

c) la mancata produzione dei dati obbligatori avrà come conseguenza il rigetto dell'istanza avanzata;

d) che tali dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, qualora ciò fosse necessario per la soluzione del problema posto;

e) che il titolare della banca dati è il Comune di Ravenna, con sede legale in Piazza del Popolo, 1 – Ravenna, nella persona della Dirigente del Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi;

f) che potrà esercitare in ogni momento i diritti circa il trattamento dei dati personali che lo riguardano, stabiliti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, così modificata dall'art. 4 della legge n. 15 del 2005, relativamente a quanto concerne gli aspetti istruttori e procedurali del presente bando è la Dirigente del Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, nella persona della Dott.ssa Elena Zini.

Allegati:

Allegato 1: Domanda di partecipazione

Allegato 2: Allegati da 2-15 della DGR 1638/2024

Allegato3: Schema di contratto di locazione/concessione strutture di proprietà pubblica

Allegato 4: Fabbisogno relativo all'accREDITAMENTO dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1638 del 08/07/2024 del periodo 1.1.2025 – 31.12.2030